



CUNEO INFORMA

Newsletter informativa a cura di CNA CUNEO: Via Cuneo 52/I Borgo San Dalmazzo Tel. 0171/265536

SOMMARIO

Potenziare e valorizzare la linea ferroviaria Torino-Cuneo-Breil-Nizza

Accatastamento degli immobili ospitanti impianti fotovoltaici

CNA CUNEO

Segr. Provinciale:

BORGO SAN DALMAZZO
Via Cuneo 52/I
Tel. 0171.265536 Fax 0171.268261

Uffici territoriali:

MONDOVI'
P.zza Ellero 45
Tel. 0174/552555 - Fax 0174/47777

SALUZZO
C.so Roma 20
Tel. 0175/240144 - Fax 0175/475758

ALBA - BRA
C.so Bra 25 - Alba
Tel. 0173/34503 fax 0173/363826

SAVIGLIANO
Via Torino 90
Tel e Fax 0172/33632

FOSSANO
Via S. Giuseppe 46
Tel 0172/635052 - Fax 0172/631744

Potenziare e valorizzare la linea ferroviaria Torino-Cuneo-Breil-Nizza

E' stato firmato nei giorni scorsi, a Nizza, il protocollo d'intesa con i francesi per potenziare e valorizzare la linea ferroviaria Torino-Cuneo-Limone Piemonte-Tenda-Breil-Nizza-Ventimiglia.

Il collegamento è stato per anni fondamentale per garantire e consolidare le relazioni transfrontaliere e lo sviluppo economico e turistico dei territori serviti.



Italiani e francesi concordano sulla necessità di valorizzare questa linea, con la previsione di collegamenti diretti tra Torino e Nizza e la Costa Azzurra che potrà avvenire attraverso l'interoperabilità dei convogli e accordi tra le rispettive Agenzie nazionali in merito alla regolamentazione della sicurezza della circolazione.

Per tale motivo si sono ritrovate le istituzioni più autorevoli dei territori coinvolti condividendo un appello ai Governi francese e italiano affinché si proceda sollecitamente alla definizione di una nuova convenzione,

che innovi quella firmata nel lontano 1970, garantendo una equa ripartizione degli oneri finanziari per il rinnovo, la manutenzione e la gestione della linea ferroviaria.

Molte le autorità presenti alla firma dell'accordo: oltre alla presidente della provincia di Cuneo Gianna, il presidente del Conseil Général des Alpes Maritimes Eric Ciotti, il direttore delle Infrastrutture del Comune

di Torino Roberto Bertasio, il presidente della Comunità Montana delle Alpi del Mare Ugo Boccacci, il sindaco di Breil-sur-Roya Joseph Ghilardi, l'assessore del Comune di Cuneo Gabriella Roseo, il sindaco di Limone Piemonte Francesco Revelli, il sindaco del Comune di Tenda Jean-Pierre Vassallo, il rappresentante della Camera regionale di Commercio et d'Industria Paca di Marsiglia e della Camera di Commercio di Nizza Jean-Pierre Henry, in rappresentanza dell'Unione Camere Piemonte e della Camera di Commercio italiana di Nizza, Patrizia Dalmasso, Direttore di CNA Cuneo.

Come si ricorderà, andata distrutta alla fine dell'ultima guerra, la linea ferroviaria tra Breil e Tenda è stata oggetto di una convenzione nel 1970, che ha reso possibile la sua riapertura al traffico nel lontano 6 ottobre

1979.

Purtroppo dal dicembre 2009, non ci sono più treni che effettuano il collegamento diretto tra Nizza e Cuneo a causa dell'incompatibilità della segnaletica tra i due Paesi.

Il ritiro del servizio di alcuni tipi di materiale che erano interoperabili ha comportato a questa data la fine dei servizi diretti Nizza-Cuneo, nonostante numerosi reclami delle enti territoriali.

Oltre a ribadire la fondamentale importanza che il collegamento ferroviario riveste per lo sviluppo economico e turistico dei due territori, l'accordo firmato a Nizza sottolinea oggi l'interesse dei due Paesi a favore dell'infrastruttura e del livello di servizio.

Le istituzioni presenti all'iniziativa hanno così chiesto di valorizzare questa linea, rivolgendo ai rispettivi Governi un pressante appello affinché procedano sollecitamente alla definizione di una nuova convenzione garantendo una corretta ed equa gestione del collegamento ferroviario.

Il documento afferma inoltre la disponibilità degli enti sottoscrittori a concorrere all'elaborazione e alla presentazione di progetti per ottenere dall'Unione Europea i necessari contributi e auspica la partecipazione di tutti enti alla proposta avanzata dal Conseil Général des Alpes Maritimes di costituire un Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (Gect) per il trasporto transfrontaliero sul quel territorio.

Accatastamento degli immobili ospitanti impianti fotovoltaici

L'Agenzia del Territorio ha approfondito le tematiche riguardanti l'accertamento degli immobili ospitanti gli impianti fotovoltaici.

Si evidenziano di seguito i chiarimenti forniti attraverso la nota pubblicata dall'Agenzia.

1) Criteri generali per l'attribuzione della categoria e della rendite

L'Agenzia ha ribadito quanto era già stato affermato con la R.M. n. 3 del 6/11/2008, all'interno della quale era precisato che le centrali elettriche

a pannelli fotovoltaici, posizionate permanentemente al suolo, possono essere assimilate alle turbine delle centrali elettriche.

Pertanto, gli immobili ospitanti gli impianti fotovoltaici la cui produzione di energia è immessa nel mercato per il tramite della rete elettrica nazionale sono accatastati nella categoria "D/1 opifici", assumendo conseguentemente rilevanza ai fini IMU.

Nella determinazione della relativa rendita catastale, devono essere inclusi i pannelli fotovoltaici in quanto ne determinano il carattere sostanziale di centrale elettrica e quindi di "opificio".

2) Installazioni fotovoltaiche per le quali sussiste l'obbligo di accatastamento

Per gli impianti fotovoltaici parzialmente o totalmente integrati in un edificio o realizzati su aree di pertinenza non sussiste l'obbligo di accatastamento come unità immobiliare autonome. Occorre però che il soggetto interessato proceda ad una rideterminazione della rendita catastale dell'unità immobiliare cui l'impianto è integrato, se questo ne incrementa il valore capitale o la relativa redditività ordinaria di una percentuale del 15% o superiore.

Ai fini IMU rileva solo l'immobile sulla base della nuova rendita.

Nel caso in cui vi sia la necessità di individuare separatamente il fabbricato e l'impianto fotovoltaico realizzato sulla copertura, occorre procedere al frazionamento del fabbricato individuando separatamente al catasto il lastrico solare. Ultimata la realizzazione dell'impianto fotovoltaico occorre procedere con la presentazione della dichiarazione di variazione del lastrico in categoria catastale D/1, oppure D/10 se sono presenti i requisiti per il riconoscimento del carattere di ruralità, assumendo rilevanza ai fini IMU.

Non hanno, invece, autonoma rilevanza catastale e costituiscono semplici pertinenze delle unità immobiliari, le porzioni di fabbricato ospitanti gli impianti di produzione di energia aventi modesta dimensione e potenza e destinati prevalentemente ai consumi domestici.

Nello specifico, non sussiste alcun obbligo catastale se viene soddisfatto almeno uno dei seguenti requisiti:

A) La potenza nominale dell'impianto fotovoltaico non è superiore a 3 chilowatt;

B) La potenza nominale complessiva non è superiore a 3 volte il numero delle unità immobiliari le cui parti sono servite dall'impianto;

C) Per le installazioni ubicate al suolo, il volume è inferiore a 150 m³

3) La ruralità degli immobili ospitanti gli impianti fotovoltaici

Affinché sia riconosciuto il carattere di ruralità agli immobili ospitanti impianti fotovoltaici realizzati su fondi agricoli occorre che:

- l'azienda agricola esista, ossia si riscontri la presenza di terreni e beni strumentali correlati alla produzione agricola;
- l'energia sia prodotta dall'imprenditore agricolo nell'ambito dell'azienda agricola;
- l'impianto fotovoltaico sia posto nel comune ove sono ubicati i terreni agricoli o in comuni limitrofi;
- sia soddisfatto almeno uno dei requisiti delineati al paragrafo 4 della circolare dell'Agenzia delle Entrate n°32 del 6 luglio

2009 (requisiti oggettivi che devono essere soddisfatti affinché la produzione di energia fotovoltaica possa essere assimilata ad attività agricola connessa).

Agli immobili ospitanti le installazioni fotovoltaiche, censiti autonomamente e per i quali sussistono i requisiti per il riconoscimento del carattere di ruralità, qualora ricorra l'obbligo di dichiarazione al catasto va attribuita la categoria catastale D/10 (Fabbricati con funzioni produttive connesse alle attività agricole).

Ai fini IMU assumono rilevanza con le relative aliquote agevolate.

Tabella riepilogativa sui casi di obbligo o meno di accatastamento degli impianti fotovoltaici.

IMPIANTI FOTOVOLTAICI	ACCATAMENTO	NOTE
Impianti ospitati in immobili	In linea generale devono essere accatastati in categoria D/1 e nella relativa rendita vanno inclusi i pannelli	D/10 se sussiste il carattere di ruralità dell'immobile
Impianti installati su lastrici solari, questi ultimi autonomamente individuati in catasto	In linea generale devono essere accatastati in categoria D/1 e nella relativa rendita vanno inclusi i pannelli	D/10 se sussiste il carattere di ruralità dell'immobile
Impianti con potenza nominale non superiore a 3 chilowatt	Non sussiste obbligo di dichiarazione al catasto	
Impianti con potenza nominale complessiva non superiore a 3 volte il numero delle unità immobiliari le cui parti comuni sono servite dall'impianto.	Non sussiste obbligo di dichiarazione al catasto	Non rileva la circostanza che l'impianto sia installato al suolo o che sia architettonicamente o parzialmente integrato ad immobili già censiti al catasto edilizio urbano
Impianti installati al suolo in cui il volume è inferiore a 150 m ³	Non sussiste obbligo di dichiarazione al catasto	Il volume è individuato dall'intera area destinata all'intervento (comprensiva degli spazi liberi che dividono i pannelli fotovoltaici) e dall'altezza relativa all'asse orizzontale mediano dei pannelli stessi